



*Consiglio Regionale
della Calabria*

Proposta di legge recante:

" Norme in materia di spending review. "

I Consiglier regionali proponenti

F.to Michele Comito

F.to Giuseppe Neri

F.to Giacomo Crinò

F.to Francesco De Nisi

F.to Giuseppe Gelardi

F.to Giuseppe Graziano

**Proposta di legge recante:
" Norme in materia di spending review. "**

RELAZIONE DESCRITTIVA

L'articolo 1 detta norme in materia di contenimento della spesa degli enti strumentali ed ausiliari, al fine di aggiornare la risalente normativa vigente alle condizioni di mercato attuali.

Analogamente, l'articolo 2 detta norme di contenimento della spesa per le società partecipate dalla Regione Calabria, con la medesima finalità.

L'articolo 3 introduce norme necessarie a garantire il monitoraggio infrannuale della gestione delle società di cui all'articolo 2 al fine della continua verifica sull'attuazione dei piani di attività.

Le norme della presente legge non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, come disposto dall'articolo 4.

L'articolo 5 detta la norma dell'entrata in vigore, disponendo l'entrata in vigore anticipata della legge rispetto al termine ordinario di 15 giorni (*vacatio legis*) atteso che le norme hanno la finalità di aggiornare la risalente normativa vigente alle condizioni di mercato attuali e necessitano pertanto di entrare in vigore nel più breve tempo possibile.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

La presente legge reca disposizioni di carattere ordinamentale che non comportano oneri finanziari per il bilancio regionale.

Relazione finanziaria

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo della legge: " Norme in materia di spending review ".

Tab. 1 - Oneri finanziari:

	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere temporale A o P	Importo
Art. 1	Norma a carattere ordinamentale che prevede modifiche in materia di contenimento della spesa degli enti strumentali ed ausiliari, al fine di			0

	aggiornare la risalente normativa vigente alle condizioni di mercato attuali. Assenza di oneri finanziari per il bilancio regionale.			
Art. 2	Norma a carattere ordinamentale che prevede modifiche finalizzate al contenimento della spesa per le società partecipate dalla Regione Calabria, al fine di aggiornare la risalente normativa vigente alle condizioni di mercato attuali. Assenza di oneri finanziari per il bilancio regionale.			0
Art.3	Norma a carattere ordinamentale che introduce modifiche necessarie a garantire il monitoraggio infrannuale della gestione delle società di cui all'articolo 2, al fine della continua verifica sull'attuazione dei piani di attività. Assenza di oneri finanziari per il bilancio regionale.			0
Art.4	Norma finanziaria.			0
Art.5	Dispone l'urgenza della legge, anticipandone l'entrata in vigore rispetto al termine ordinario di 15 giorni decorrenti dalla pubblicazione della stessa sul BURC telematico.			0

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Programma / capitolo	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Totale
//	//	//	//	//
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00

Proposta di legge recante
" Norme in materia di spending review ".

Articolo 1

(Norme di contenimento della spesa per gli Enti strumentali e ausiliari)

1. A decorrere dal 2023 le Agenzie, le Aziende, le Fondazioni e gli altri enti vigilati dalla Regione, facenti parte del “Gruppo Regione Calabria” ai sensi dell’Allegato 4/4 del D.Lgs. 118/2011, diversi da quelli appartenenti al Servizio sanitario regionale (SSR), sono tenuti al rispetto delle seguenti disposizioni:

- a) la spesa per il personale, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP, non può essere superiore a quella sostenuta nell’anno 2022 ovvero a quella sostenuta nell’esercizio finanziario successivo all’anno di effettiva operatività se posteriore;
- b) la spesa per consulenze, studi, incarichi professionali non può essere superiore a quelle sostenuta nell’anno 2022 ovvero a quella sostenuta nell’esercizio finanziario successivo all’anno di effettiva operatività se posteriore. La disposizione di cui alla presente lettera non si applica:
 - a) per il conferimento di incarichi professionali relativi all'assistenza legale degli enti, agenzie e aziende, ove non si possa far fronte con il personale degli uffici legali e con le modalità consentite dalla normativa vigente;
 - b) per il conferimento di incarichi di progettazione di cui al decreto legislativo n. 36/2023, di incarichi professionali ovvero di convenzioni conferiti ai sensi della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro, controlli di prevenzione incendi e di pubblica sicurezza;
- c) l’importo complessivo delle spese di seguito indicate non deve essere superiore a quello relativo alle medesime spese sostenute nel 2022 ovvero a quelle sostenute nell’anno in cui si è verificata l’assoluta necessità di sostenerle se l’anno di effettiva operatività dell’ente è successivo al 2022:
 - 1) relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza;
 - 2) missioni;
 - 3) attività di formazione;
 - 4) acquisto di mobili e arredi;

- 5) vigilanza diurna e notturna dei locali adibiti ad uffici;
- 6) manutenzione di mobili, acquisto e manutenzione di macchine e attrezzature varie non informatiche per il funzionamento degli uffici;
- 7) acquisto di stampati, registri, cancelleria e materiale vario per gli uffici;
- 8) acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni;
- 9) pubblicazione di studi, ricerche, manifesti ed altri documenti.

2. L'adozione di provvedimenti che comportino spesa di personale eccedente il limite di cui al comma 1, lett. a), può essere preventivamente autorizzata dalla Giunta regionale, solo in ragione di nuove attività.

3. Al fine di consentire il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, lettera a) gli enti di cui al medesimo comma, entro il 10 settembre di ciascun anno, trasmettono al Dipartimento vigilante e al Dipartimento cui compete il coordinamento strategico degli enti strumentali, delle società e delle fondazioni, un prospetto contenente la quantificazione del limite di spesa annuale munito del visto di asseverazione dei rispettivi organi di controllo.

4. La mancata o tardiva predisposizione del provvedimento di cui al comma 3 comporta, a carico degli organi di vertice degli enti di cui al comma 1, una riduzione pari al 20 per cento dei benefici economici spettanti, ai sensi della vigente normativa, a seguito del raggiungimento degli obiettivi individuali.

5. Gli enti di cui al comma 1, entro il 31 dicembre di ciascun anno, trasmettono, ai rispettivi Dipartimenti vigilanti e al Dipartimento competente in materia di bilancio, i dati inerenti alle voci di spesa elencate al comma 1, debitamente asseverati dai rispettivi organi di controllo.

6. La mancata ottemperanza alle disposizioni di cui al comma 1 costituisce motivo di revoca nei confronti dei soggetti a qualunque titolo nominati dalla Regione negli Enti di cui al comma medesimo.

7. Il mancato svolgimento delle verifiche sul contenimento della spesa comporta, a carico dei dirigenti generali dei Dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività dei soggetti di cui al presente articolo, una riduzione pari al 20 per cento dei benefici economici spettanti, ai sensi della vigente normativa, a seguito del raggiungimento degli obiettivi individuali.

8. In caso di mancato rispetto dei limiti di spesa annuali, per come previsti dal comma 1, i trasferimenti a carico del bilancio regionale in favore degli enti di cui al medesimo comma sono ridotti in misura pari alle eccedenze di spesa risultanti dalle verifiche.

9. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle attività finanziate con le risorse vincolate per l'attuazione di Piani e Programmi regionali, nazionali e dell'Unione Europea.

10. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le disposizioni di leggi regionali in contrasto, che, in ogni caso, non trovano applicazione per le annualità 2021 e 2022, in considerazione degli effetti prodotti sul mercato dei beni e servizi dalla crisi pandemica e dal conflitto Russia-Ucraina.

(Norme di contenimento della spesa per le società partecipate dalla Regione Calabria)

1. Fermo restando quanto previsto in materia di controllo analogo per le società in house providing, la Regione esercita i poteri del socio previsti dalla normativa vigente affinché le società controllate, direttamente o indirettamente, facenti parte del “Gruppo Regione Calabria” ai sensi dell’Allegato 4/4 del D.Lgs. 118/2011, ottemperino, a partire dall’esercizio finanziario 2023, alle seguenti disposizioni:

- a) i costi per il personale, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP, non devono superare quelli sostenuti nell'anno 2022;
- b) la spesa per consulenze, studi, incarichi professionali non può essere superiore a quelle sostenuta nell'anno 2022 ovvero a quella sostenuta nell'esercizio finanziario successivo all'anno di effettiva operatività se posteriore. La disposizione di cui alla presente lettera non si applica:
 - 1) per il conferimento di incarichi professionali relativi all'assistenza legale, ove non si possa far fronte con il personale degli uffici legali e con le modalità consentite dalla normativa vigente;
 - 2) per il conferimento di incarichi di progettazione di cui al decreto legislativo n. 36/2023, di incarichi professionali ovvero di convenzioni conferiti ai sensi della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro, controlli di prevenzione incendi e di pubblica sicurezza;
- c) l'importo complessivo dei costi di seguito indicati non deve essere superiore a quello relativo ai medesimi costi sostenuti nel 2022 ovvero a quelli sostenuti nell'anno in cui si è verificata l'assoluta necessità di sostenerli se l'anno di effettiva operatività della società è successivo al 2022:
 - 1) relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza;
 - 2) missioni;
 - 3) attività di formazione;
 - 4) acquisto di mobili e arredi;
 - 5) vigilanza diurna e notturna dei locali adibiti ad uffici;
 - 6) manutenzione di mobili, acquisto e manutenzione di macchine e attrezzature varie non informatiche per il funzionamento degli uffici;
 - 7) acquisto di stampati, registri, cancelleria e materiale vario per gli uffici;
 - 8) acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni;
 - 9) pubblicazione di studi, ricerche, manifesti ed altri documenti.

2. Ogni provvedimento che incide sulla spesa di personale a qualsiasi titolo deve essere coerente con il piano delle attività e deve essere approvato mediante l'esercizio dei poteri del socio.

3. Al fine di consentire il rispetto delle prescrizioni di cui alla lettera a) del comma 1, le società di cui al medesimo comma, entro il 10 settembre di ciascun anno, trasmettono al Dipartimento vigilante e al Dipartimento cui compete il coordinamento strategico degli enti strumentali, delle società e delle fondazioni, un prospetto contenente la quantificazione del limite di spesa annuale munito del visto di

asseverazione dei rispettivi organi di controllo. La mancata trasmissione del prospetto di cui al primo periodo comporta l'applicazione, a carico dell'organo di vertice, di una sanzione pecuniaria commisurata ad una mensilità del compenso allo stesso spettante, fatte salve le eventuali ulteriori responsabilità.

4. La mancata ottemperanza alle disposizioni di cui al comma 1 costituisce motivo di revoca nei confronti dei soggetti a qualunque titolo nominati dalla Regione nelle società di cui al comma medesimo.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle attività finanziate con le risorse vincolate per l'attuazione di Piani e Programmi regionali, nazionali e dell'Unione Europea.

6. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le disposizioni di leggi regionali in contrasto, che, in ogni caso, non trovano applicazione per le annualità 2021 e 2022, in considerazione degli effetti prodotti sul mercato dei beni e servizi dalla crisi pandemica e dal conflitto Russia-Ucraina.

Articolo 3

(Disposizioni per il monitoraggio della gestione)

1. Al fine di assicurare il monitoraggio dell'attuazione dei piani di attività dei soggetti di cui all'articolo 2, gli stessi, con cadenza trimestrale, trasmettono, al Dipartimento vigilante, al Dipartimento competente in materia di bilancio e al Dipartimento cui compete il coordinamento strategico degli enti strumentali, delle società e delle fondazioni, una relazione sull'andamento della gestione corredata da prospetti contabili sintetici.

2. Nel caso in cui dalla relazione di cui al comma 1 emergano criticità in merito alla coerente attuazione di piani di attività, l'organo di vertice della società interessata indica le misure correttive da adottare.

3. La mancata o incompleta trasmissione della relazione di cui al comma 1 comporta l'applicazione, a carico dell'organo di vertice, di una sanzione pecuniaria commisurata ad una mensilità del compenso allo stesso spettante, fatte salve le eventuali ulteriori responsabilità.

Articolo 4

(Norma finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Articolo 5

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.